

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6136 del 17/12/2020
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITA' E CON VARIANTE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREE VERDI DI PERTINENZA AZIENDALE IN COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE), VIA S. BIAGIO, 75. DITTA: COOPSETTE SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA. PRATICA: REPPA1379.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6305 del 16/12/2020
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciasette DICEMBRE 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che con domanda assunta al prot. n. PG/2015/0873898 del 15/12/2015, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, il Dott. Giorgio Pellacini, commissario liquidatore della ditta Coopsette Soc. Coop in Liquidazione Coatta Amministrativa, c.f. 00125650358, ha richiesto il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Castelnovo di Sotto (RE), via San Biagio, 75, ad uso irrigazione aree verdi di pertinenza aziendale, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. 13386/2007 alla ditta Coopsette Soc. Coop., c.f. 00125650358 (cod. pratica REPPA1379);

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione, pari a mc/annui 2.000,00, non risulta coerente con il fabbisogno idrico per irrigazione aiuole, prati e similari, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016 e che conseguentemente, ai fini del rilascio della presente concessione, lo stesso debba essere ridotto a mc/annui 1.607,00;

DATO ATTO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di rinnovo di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 27, con cambio di titolarità di cui all'art. 28 e con diminuzione del prelievo di cui all'art. 31, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati (irrigazione aree verdi di pertinenza aziendale);

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano attualmente disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

CONSIDERATO che Arpae con nota prot. n. PG/2020/0062389 del 28/04/2020 ha richiesto il parere del Consorzio di Bonifica di competenza per verificare se il fabbisogno idrico aziendale potesse essere soddisfatto mediante fonti alternative di approvvigionamento;

PRESO ATTO:

- del parere del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, assunto al prot. n. PG/2020/142857 del 05/10/2020 che comunica: *“questo Consorzio può fornire l'acqua, per l'uso irrigazione area verde, alla proprietà della ditta richiedente, ubicata in Via S. Biagio e censita catastalmente sul fg. 43 del Comune di Castelnovo di Sotto (RE), nel periodo da metà maggio a metà settembre qualora non vi siano richieste per terreni agricoli; inoltre essendo le acque veicolate da cavi ad uso promiscuo, qualitativamente l'acqua si presenta con materiali in sospensione che potrebbero creare problemi, senza adeguati filtri, agli impianti di micro-irrigazione e giardinaggio”*;
- della nota, assunta al prot. n. PG/2020/154832 del 27/10/2020, nella quale la ditta Coopsette Soc. Coop. in Liquidazione Coatta Amministrativa comunica di essere impossibilitata a realizzare impianti di adduzione di acqua da strutture irrigue gestite dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, in quanto deve irrigare aiuole verdi di aree urbanizzate e non poderi agricoli con attuale impossibilità di attingere acqua da fossi. Inoltre gli impianti da realizzare per utilizzare le acque del consorzio sarebbero sproporzionati rispetto ai reali consumi e troppo onerosi per la ditta in procedura di liquidazione;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 14/12/2020 la somma pari a 107,00, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 10/02/2004, nella misura di 136,70 euro e in data 06/11/2007, nella misura di 6,30 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica REPPA1379;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta Coopsette Soc. Coop. in Liquidazione Coatta Amministrativa, c.f. 00125650358, il rinnovo della concessione con cambio di titolarità e con variante in riduzione del prelievo di acque pubbliche sotterranee, cod. pratica REPPA1379, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo (codice risorsa REA6307) avente profondità di m 35,00;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Castelnovo di Sotto, via San Biagio, 75, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 43, mapp. n. 30; coordinate UTM RER X: 624.779 Y: 961.126;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione aree verdi di pertinenza aziendale (igienico ed assimilati);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 3,4; portata media pari a l/s 0,05;
 - volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 1.607,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2029;
3. che dovrà essere data tempestiva comunicazione a questa Amministrazione della chiusura della procedura di liquidazione coatta in corso di esecuzione, qualora antecedente alla scadenza della concessione, e in generale di ogni comunicazione relativa allo stato di tale procedura che possa avere rilevanza ai fini della tutela del credito regionale e della risorsa idrica;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 14/12/2020;

5. di dare atto che l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 è pari a 164,89 euro;
6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla ditta Coopsette Soc. Coop in Liquidazione Coatta Amministrativa, c.f. 00125650358 (cod. pratica REPPA1379).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo (codice risorsa REA6307) avente profondità di m 35,00, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro interno di mm 160, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 5,5.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Castelnovo di Sotto (RE), via S. Biagio, 75, su terreno di proprietà della concessionaria censito al fg. 43, mapp.30; coordinate UTM RER: X = 624.779; Y = 961.126.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata all'irrigazione dell'area verde di pertinenza aziendale avente una superficie di circa 2.500 mq con metodo di irrigazione ad aspersione.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 3,4, media pari a 0,05 l/s e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 1.607,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno per circa 1 ora al giorno per un totale di circa 100 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, identificato con il codice 0610ER-DQ2-PACS.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 164,89 euro e il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione

dedicata alle concessioni. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2029.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpa e – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e

Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

- 9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.